



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 19 ottobre 2016, si basa su quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24/05/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), e successive modifiche incluse nel D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e nella nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

CAPO I – DOVERI DEGLI STUDENTI

In conformità a quanto disposto dall'art.3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249:

1. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. nell'esercizio dei loro diritti, nell'adempimento dei loro doveri e nell'utilizzo delle strutture ed infrastrutture scolastiche gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento informato alle regole del rispetto e della correttezza.
4. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e dalla Carta dei Servizi.
5. gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

CAPO II - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Costituiscono inosservanza dei doveri di cui al Capo I ed integrano gli estremi dell'infrazione disciplinare i seguenti comportamenti:

- ritardo ingiustificato (dopo che sia trascorsa una settimana senza che il ritardo venga giustificato);
- assenza ingiustificata (dopo che sia trascorsa una settimana senza che il ritardo venga giustificato);
- giustificazione di assenza con firma contraffatta;
- alterazione e/o falsificazione di atti e/o documenti della scuola;



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



- disturbo durante lo svolgimento delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative (sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico o delle sue pertinenze), ivi comprese le attività promosse dall'istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio dell'ente scolastico;
- violazione di disposizioni impartite da circolari del dirigente scolastico o dal regolamento d'istituto;
- disturbo durante l'intervallo o durante il cambio d'ora;
- uso di un linguaggio inappropriato all'ambito scolastico, (vengono sanzionati sia l'uso frequente sia la gravità dei termini utilizzati anche in una sola occasione);
- violazione del divieto di fumo nei locali della scuola (sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico o delle sue pertinenze);
- allontanamento non autorizzato dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni o di attività didattiche e/o integrative;
- allontanamento non autorizzato dalla scuola durante lo svolgimento delle lezioni o di attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività promosse dall'istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio dell'ente scolastico;
- rifiuto di eseguire le istruzioni impartite dal docente e/o da altro personale della scuola;
- utilizzo di telefoni cellulari e/o di altri dispositivi di comunicazione durante lo svolgimento (sia all'interno che all'esterno della scuola) delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività promosse dall'istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio dell'ente scolastico (salvo espressa autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico);
- acquisizione d'immagini di persone e/o cose mediante impiego di telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento (sia all'interno che all'esterno della scuola) delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività promosse dall'istituzione scolastica o effettuate con il patrocinio dell'ente scolastico (salvo espressa autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico);
- pubblicazione su social network di immagini acquisite durante lo svolgimento (sia all'interno che all'esterno della scuola) delle lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative, ivi comprese le attività promosse dall'istituzione scolastica o effettuate con il patrocinio dell'ente scolastico (salvo espressa autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico, per motivi strettamente legati alla diffusione e promozione di attività didattiche);
- violazione delle norme di sicurezza, poste a tutela della propria e altrui salute;



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



- comportamento verbale offensivo nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di soggetti estranei alla scuola;
- comportamento di intimidazione verbale nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di soggetti estranei alla scuola;
- comportamento di intimidazione fisica nei confronti di altro studente, del personale della scuola o di soggetti estranei alla scuola;
- atti che comportano danni fisici in danno di altro studente, del personale della scuola o di soggetto estraneo alla scuola;
- aggressione fisica in danno di altro studente, personale della scuola o soggetto estraneo alla scuola, se il fatto è stato accertato dall'autorità giudiziaria come reato ovvero se vi è pericolo per l'incolumità delle persone;
- sottrazione di beni di altri studenti e/o del personale della scuola e/o di estranei e/o di beni dell'Istituzione scolastica;
- danneggiamento di beni di altri studenti e/o del personale della scuola e/o di estranei e/o di beni dell'Istituzione scolastica;
- danneggiamento e/o deturpamento dell'edificio scolastico e/o di sue pertinenze;
- introduzione e/o consumo di bevande alcoliche all'interno dell'edificio scolastico, nelle sue pertinenze e in ogni altro luogo utilizzato per attività didattiche o integrative (tale ipotesi si riferisce anche agli spostamenti e ai viaggi di istruzione);
- introduzione e/o consumo e/o cessione di sostanze stupefacenti all'interno dell'edificio Scolastico, nelle sue pertinenze e in ogni altro luogo utilizzato per attività didattiche o integrative (tale ipotesi si riferisce anche agli spostamenti e ai viaggi di istruzione).

2. I comportamenti che, pur configurando un'inosservanza ai doveri di cui al Capo I, non siano riconducibili ad alcuna delle fattispecie di infrazione disciplinare sopra descritte non possono dar luogo alla adozione di provvedimento disciplinare e formano oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ai fini della determinazione del voto di comportamento.

CAPO III – SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE

III. A – PRINCIPI INFORMATIVI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e devono tendere al recupero dello studente, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



2. La responsabilità disciplinare è personale. Non sono, pertanto, ammissibili provvedimenti disciplinari a carattere generale volti a sanzionare, ove sia mancata l'individuazione dell'autore dell'infrazione, tutti gli studenti ovvero tutti gli studenti appartenenti ad una determinata classe. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano e dell'eventuale recidiva.

5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono essere motivati e devono indicare i tempi e le modalità di impugnazione.

6. Di ogni sanzione irrogata deve essere data comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia dello studente.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

8. In deroga al limite generale previsto dal precedente art.7, il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto per periodi superiori ai quindici giorni quando siano stati commessi ed accertati reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

9. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reinserimento, ove possibile, nella comunità scolastica.

Ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



III.B – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

A. sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica:

1. richiamo scritto del docente;
2. ammonizione scritta del Dirigente scolastico.

B. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;

C. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

D. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

E. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

F. sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato

Qualora l'infrazione disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

A.1 RICHIAMO SCRITTO DEL DOCENTE

Il Docente, nei casi previsti dal presente Regolamento di disciplina di Istituto, richiama lo studente, annotando sul Registro di classe elettronico il comportamento sanzionato e curando che tale annotazione sia visibile alla famiglia, attivando l'opportuna funzione prevista che ne garantisce così la tempestiva comunicazione.

A.2 AMMONIZIONE SCRITTA

Il DIRIGENTE provvede, su segnalazione del docente coordinatore di classe o altro docente, alla irrogazione della sanzione disciplinare AMMONIZIONE FORMALE, adeguatamente motivata, dandone ufficiale comunicazione allo studente e, se minorenni, alla famiglia. Tale ammonizione verrà inserita nel fascicolo personale dello studente.

B. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico o il coordinatore di classe, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto, che prevedono come sanzione l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, raccolte



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

C. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica per la quale il Regolamento di Disciplina prevede sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, propone la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

D. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Per l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, nei casi previsti dal regolamento di disciplina si rinvia alla procedura prevista al punto C. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che la loro applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

Nei casi più gravi di infrazioni previste dal regolamento di disciplina, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

F) SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME DI STATO

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di Stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



CAPO IV - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

IV. A - **RICHIAMO SCRITTO E AMMONIZIONE**

Per la procedura della irrogazione delle sanzioni del richiamo scritto e dell'ammonizione si rinvia al capo III.

IV. B - **ALLONTANAMENTO**

1. **Fase dell'iniziativa:** Nei casi di infrazioni che prevedono come sanzione l'allontanamento dalla comunità scolastica, Il Dirigente scolastico, o il coordinatore di classe, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

2. **Fase dibattimentale:** ricostruzione dell'evento. Lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

3. **Fase deliberativa:** assunzione della decisione. A tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente, sia nella fase dibattimentale che in quella deliberativa, è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Alla fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Per la determinazione del quorum costitutivo i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- La decisione dell'organo competente è adottata a maggioranza degli aventi diritto, deve essere debitamente motivata e comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è indirizzata anche alla famiglia.

- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

ATTIVITA' ALTERNATIVE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:

• Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

CAPO V - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente e di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo Interno di Garanzia.

V. A - ORGANO INTERNO DI GARANZIA COMPOSIZIONE E PROCESSO DI FORMAZIONE

L'Organo di Garanzia è costituito da:

- a. Il Dirigente scolastico, che lo presiede,
- b. due docenti, scelti dal Collegio docenti
- c. un rappresentante dei genitori eletto dall'assemblea dei rappresentanti dei genitori
- d. un rappresentante degli studenti eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli studenti

I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore e studente eletti dalle rispettive componenti.

Le componenti docenti, genitori e studenti, sono nominate formalmente dal Consiglio di Istituto.

DURATA IN CARICA

- a) La durata dell'Organo di Garanzia è triennale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale.
- b) In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri del triennio precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.
- c) Nel caso di impossibilità o di conflitto di interessi da parte di membro effettivo, subentra il membro supplente.

COMPETENZE

- a) L'organo interno di garanzia è competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso le sanzioni disciplinari.
- b) Su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'interpretazione, all'applicazione e/o violazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GAETANO CANTONI"

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



V. B – PROCEDIMENTO

- a) Il ricorso avverso una sanzione disciplinare può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), mediante istanza scritta, indirizzata al presidente dell'organo di garanzia in cui si esprimono le proprie considerazioni in merito all'accaduto entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
- b) Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico o un quarto dei membri dell'organo di garanzia fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.
- c) Ricevuto il ricorso, il presidente o un membro da questi delegato all'istruttoria, provvede a reperire gli atti, le testimonianze, il verbale dell'organo che ha irrogato la sanzione. Tale materiale costituisce la base per la discussione e la delibera dell'organo di garanzia.
- d) Durante la fase della discussione sono ammessi a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione ed il docente eventualmente coinvolto.
- e) La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia è adottata a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente; l'astensione dal voto non è ammessa. La decisione, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale al ricorrente.
- f) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.
- g) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata e la sanzione è da ritenersi confermata.
- h) È fatto salvo il diritto al ricorso all'organo di garanzia regionale entro 15 giorni dalla comunicazione dell'organo di garanzia interno ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n.235. L'organo regionale di garanzia si esprime entro 30 giorni.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e/o disciplinato dal presente Regolamento di Disciplina, è fatto espresso rinvio al D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), come modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n.235.



**ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"GAETANO CANTONI"**

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
leFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici**

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561

C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168

E-mail: bgis027001@istruzione.it - BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

<http://www.agrariacantoni.gov.it>



Si allega tavola sinottica riepilogativa delle infrazioni, sanzioni ed organi irrogatori, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento disciplinare.